SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

n. 36

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 luglio 2019)

INDICE

DE BERTOLDI: sulle conseguenze della sospensione delle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi (4-01231) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) Pag. 849

DE PETRIS: su un permesso di ricerca per l'estrazione degli idrocarburi concesso alla società ADX Energy Ltd (4-00888) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) 854

DE BERTOLDI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa" lo scorso 7 febbraio, nel corso di una intervista all'economista Alberto Clò, le ricadute economiche negative per il nostro Paese, a seguito delle ultime decisioni del Governo di sospendere tutte le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, saranno elevatissime e stimate fino a 15 miliardi di euro, anche in relazione ai danni e alle penali che il nostro Paese sarà costretto a pagare alle società petrolifere (a seguito del mancato rispetto dei contratti stipulati negli anni scorsi), nonché ai costi che con ogni probabilità saranno addebitati ai consumatori;

a giudizio dell'ex Ministro dell'Industria e consigliere dell'Eni, le preoccupazioni ambientali totalmente infondate da parte dei Ministri in indirizzo, che hanno determinato (a seguito degli ultimi provvedimenti normativi) la cessazione di ispezione e di ricerca di idrocarburi, non considerano evidenti realtà nazionali positive come Cervia o Milano Marittima, in cui le piattaforme marine posizionate nella Romagna, estraggono petrolio e gas in quantità rilevante da anni, senza che ci siano ripercussioni sul turismo o rimostranze da parte della popolazione locale;

il fabbisogno nazionale energetico, com'è noto da anni, rileva ancora Alberto Clò, è talmente elevato, che ci sarebbe la fondata esigenza di raddoppiare la produzione di petrolio, da 10 a 20 milioni di tonnellate all'anno, coprendo il 14 per cento del fabbisogno nazionale; pertanto la ricerca di nuovi giacimenti bloccata da anni, porterebbe certamente ulteriori scoperte frequenti nel Mediterraneo, ed invece le principali compagnie petrolifere mondiali, rinunciando ad investire nel nostro Paese, si indirizzano verso la Croazia, consentendo a quest'ultima di estrarre il petrolio in tutto il mare adriatico, senza alcun danno ambientale e turistico;

a giudizio dell'economista il nostro Paese ha perso ogni credibilità a livello internazionale, sia per le misure di politica economica ed industriale introdotte dal Governo, a partire dal suo insediamento (negative e penalizzanti per la crescita e lo sviluppo) sia per le continue contraddizioni e marce indietro dello stesso Esecutivo, quanto con riferimento alle sollecitazioni rivolte alle imprese italiane e straniere ad investire sull'energia e l'am-

biente, il cui invito evidentemente è risultato impossibile da condividere, stante le scarse condizioni attuali;

a giudizio dell'interrogante, le osservazioni dell'ex Ministro Clò appaiono certamente condivisibili e inquadrano l'azione programmatica da parte del Governo, in tema di politica economica, energetica ed industriale, palesemente insufficiente e senza alcuna visione di crescita e di sviluppo per la competitività del sistema-Paese;

gli effetti economico-finanziari derivanti dalle decisioni adottate dal Governo, nonché la perdita d'immagine e di credibilità del nostro Paese a livello internazionale, che determinano la fuga di capitali all'estero e il disinteresse da parte degli investitori stranieri nei riguardi dell'Italia, rischiano di provocare infatti, a parere dell'interrogante, gravissime conseguenze sul futuro socioeconomico nazionale;

la necessità di invertire in maniera netta e radicale l'intera linea politico economica e finanziaria, nonché ambientale ed industriale, fino ad oggi dimostrata da parte del Governo, risulta a parere dell'interrogante urgente ed indispensabile, se si valuta peraltro, come i principali organismi istituzionali mondiali, di valutazione statistica ed economica, abbiano relegato il nostro Paese agli ultimi posti a livello europeo e mondiale, in termini di crescita e di sviluppo,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento a quanto esposto in premessa;

se il Governo abbia stimato gli effetti economico finanziari derivanti dalle recenti decisioni di sospendere le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, scelte che evidentemente non hanno tenuto conto di come lo sviluppo della produzione degli idrocarburi rappresenti una primaria esigenza per la sicurezza degli approvvigionamenti e un'importante leva per rilanciare l'economia del Paese;

in caso invece abbia acquisito tali stime, se il Governo intenda rendere noto tali valori numerici previsionali;

quali iniziative normative di crescita e di sviluppo industriale e ambientale i Ministri intendano infine prevedere, nell'ambito delle proprie competenze, nel breve e medio termine, considerato come anche a causa delle decisioni di politica di economica e di bilancio, introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il Paese sia entrato in una fase di recessione economica.

(4-01231)

(12 febbraio 2019)

RISPOSTA. - L'art. 11-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", cosiddetto decreto semplificazioni, articolo introdotto con legge di conversione n. 12 del 2019, prevede l'approvazione, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).

È uno strumento normativo che definisce il quadro di riferimento, condiviso con le Regioni, le Province e gli enti locali, per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il piano intende valorizzare la sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree, annullare gli impatti derivanti dalle attività *upstream* e accompagnare il processo di decarbonizzazione. L'adozione del piano semplifica, inoltre, l'individuazione delle aree idonee per lo svolgimento delle attività da parte degli operatori.

Il primo tavolo tecnico tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per la predisposizione del piano si è tenuto il 28 febbraio 2019 presso questo Ministero.

L'art. 11-*ter*, dispone che, nelle more dell'adozione del piano, siano sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. Dispone altresì la sospensione dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, con conseguente interruzione delle attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. La norma non prevede invece alcuna sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi in essere. Inoltre, prevede espressamente che la sospensione dei procedimenti per il conferimento di nuovi titoli minerari non si applichi ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima. Non è, altresì, prevista alcuna sospensione delle attività di stoccaggio di gas naturale, né dei procedi-

menti per il conferimento di nuove concessioni di stoccaggio. Al contrario, le norme introdotte ribadiscono il carattere di pubblica utilità di tali attività.

I titoli minerari sospesi riprenderanno efficacia, dopo l'adozione del piano, nelle aree in cui tali operazioni risulteranno compatibili con le previsioni del piano stesso. Nelle aree che saranno invece ritenute non compatibili, questo Ministero provvederà invece a rigettare le istanze sia per nuovi i permessi che per le nuove concessioni di coltivazione non ancora rilasciate, e revocherà, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. Le attività di coltivazione vigenti, anche in regime di proroga, che dovessero risultare incompatibili con le previsioni del piano manterranno invece la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. Qualora il piano non dovesse essere adottato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cesserebbe la sospensione prevista, sia per i procedimenti che per le attività esistenti.

Con riferimento alla stima degli effetti economico-finanziari derivanti dalle norme, si rappresenta che le valutazioni compiute dal Governo sono state enunciate nella relativa relazione tecnica esaminata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati. Nella sezione profili finanziari della relazione, è riferito che la norma apporterà nuove entrate in favore dello Stato secondo il prospetto riportato per via dell'aumento dei canoni annuali delle concessioni di idrocarburi a partire dal giugno 2019, e di quelli dei permessi di prospezione e ricerca a partire dal termine della "moratoria". Precisamente, è stato stimato che, tenuto conto delle entrate previste a legislazione vigente a canoni attuali, delle minori entrate per la sospensione dei canoni per i permessi di ricerca stimate in 134.000 euro annui, dell'aumento dei canoni per le concessioni di coltivazione, si avranno complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato nell'ordine di circa 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.

Non erano vigenti, al momento della predisposizione della norma, permessi di prospezione, trattandosi peraltro di titoli conferiti per la durata di un solo anno, e pertanto non sono state previste minori entrate con riferimento ai relativi canoni. Si è ritenuto, inoltre, che le entrate derivanti dai canoni per le concessioni di coltivazione non subiranno contrazioni. La durata delle concessioni di coltivazione è, infatti, pluridecennale e nel corso dei 18 mesi necessari per la predisposizione del piano le concessioni non avrebbero subito mutamenti di rilievo per quanto riguarda l'estensione delle aree interessate, salva la possibilità che alcune, in sede di proroga che intervenga in tale periodo, siano contestualmente soggette anche a una riduzione. In ogni caso, è stato valutato che l'aumento dei canoni concessori derivante dall'emendamento sarebbe stato sufficiente a coprire senz'altro le mancate entrate dei canoni relativi a permessi sospesi dall'applicazione delle nuove diposizioni.

Sono stati altresì valutati gli effetti delle nuove norme sul gettito derivante dalle *royalty* sulla produzione, concludendo, analogamente a quanto sopra, che le stesse rimarranno sostanzialmente invariate dato che la norma non arresta le produzioni in corso e quelle che potrebbero intervenire da concessioni in corso di proroga nel periodo dei 18 mesi.

Infine è stato valutato l'impatto di possibili richieste di risarcimento o indennizzo da parte degli operatori colpiti dagli effetti della moratoria secondo i seguenti criteri: a) non sono state considerate le istanze di permesso di ricerca e le istanze di permesso di prospezione, ritenendo che le società proponenti non abbiano maturato alcuna posizione tale da consentire loro di richiedere un risarcimento; b) per i permessi di ricerca sospesi nei 18 mesi di predisposizione del piano, si è considerato l'ammontare complessivo delle spese già effettuate dall'operatore (danno emergente); c) per le istanze pendenti relative al conferimento di concessione di coltivazione, il cui titolo non sia stato rilasciato prima dell'adozione del piano e che rientri in un'area considerata non idonea ai sensi del piano stesso, è stato considerato l'ammontare complessivo delle spese già sostenute dall'operatore del permesso di ricerca da cui la concessione origina (danno emergente). Non si è ritenuto che sia invece dovuto il lucro cessante, in quanto il permissionario, non avendo ancora ottenuto il titolo minerario di coltivazione, non ha ancora maturato alcun diritto o interesse legittimo in tal senso. In ogni caso, in via prudenziale, si è ipotizzato il riconoscimento al permissionario del danno da potenziale mancato sviluppo del sito minerario accertato.

Sulla base di tali criteri, sono stati quantificati in astratto i seguenti oneri: a) nessun onere per le società che abbiano presentato istanze di permesso di prospezione e ricerca; b) un massimo di 79.717.000 euro a titolo di danno emergente per i titolari dei permessi di ricerca sospesi, includendo in tale dato tutti gli oneri sostenuti fino ad oggi dai 39 permissionari attivi relativamente a studi, rilevazioni sismiche e perforazioni di pozzi esplorativi; c) un massimo di 65.315.000 euro a titolo di danno emergente per le spese già sostenute dai 9 soggetti che hanno presentato istanza di rilascio di concessione per la coltivazione di idrocarburi, i cui procedimenti non si siano conclusi positivamente entro la data di approvazione del piano. A tale somma, in via prudenziale, è stata aggiunta la quantificazione del lucro cessante, per un importo di 325.675.000 euro. Si tratta comunque di stime di massima, non essendo possibile in questa fase valutare quale sarà l'interferenza tra le superfici dei titoli minerari vigenti e le aree del territorio italiano per le quali sarà identificata una incompatibilità con tale attività.

Nell'interrogazione si chiede quali iniziative normative di crescita e di sviluppo industriale e ambientale si preveda di porre in essere. In proposito, si rappresenta che il decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019) è stato adottato proprio con l'obiettivo di garantire una spinta alla crescita economica del Paese, attraverso la previsione di una serie di misure fiscali volte a favorire le imprese ed i professionisti, misure per il rilancio degli investimenti privati

e per la tutela del *made in Italy*, nonché attraverso l'adozione di alcuni interventi per la crescita, il sostegno al reddito, l'efficientamento energetico, la semplificazione e la trasparenza.

Si informa infine che i ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa hanno firmato in data 4 luglio 2019 il "decreto FER1", che ha l'obiettivo di sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei *target* europei al 2030 definiti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, in termini sia ambientali che economici, del settore.

Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, il decreto FER1 è stato inviato per la registrazione alla Corte dei conti prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
CRIPPA

(10 luglio 2019)

DE PETRIS. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta alla interrogante:

in data 31 ottobre 2018 la ADX Energy Ltd, società australiana operante nel campo dell'estrazione degli idrocarburi ha rilasciato una nota stampa agli investitori nella quale dichiara: di essere titolare attraverso la sua controllata italiana Audax s.r.l., di un permesso di ricerca "Permit (license)", denominato d 363 - CR -AX, rilasciato nel 2014, situato nel canale di Sicilia tra Pantelleria e le città di Marsala e Sciacca; che in tale permesso di ricerca sono presenti i campi petroliferi Nilde, Norma e Naila e che il programma dei lavori presentato nel 2014 consiste in acquisizione e studi sismici (euro 300.000), acquisizione Sismica (euro 520.000), perforazione di un pozzo (euro 20.000.000). Il costo della perforazione del pozzo si è ridotto significativamente dal 2014, ADX stima oggi di potere perforare approssimativamente con 14 milioni di dollari statunitensi;

per tale programma la società ha già speso circa 950.000 euro e intende accelerare il programma dei lavori dopo la ratifica;

il 22 gennaio 2018 le autorità italiane (Italian Regulatory Authorities), hanno comunicato alla società madre che, a loro avviso, la Audax non ha sufficienti capacità finanziarie per rispettare gli obblighi del permesso. A seguito della statuizione delle autorità italiane, la Audax sostiene di avere

trovato l'investitore e nello specifico una società londinese, la SDP, con le capacità finanziarie per far fronte alle richieste del Governo italiano e che tale apporto finanziario pone la ADX in una posizione di forza per chiedere la ratifica della licenza;

l'area di mare interessata dal permesso di ricerca si trova incastonata tra i banchi del canale di Sicilia ed in particolare il Banco Avventura, Banco Pantelleria, Banco Tablot, un *unicum* a livello mondiale per ricchezza e delicatezza dell'*habitat* ed è tra due complessi vulcanici sottomarini attivi e pericolosi, Pantelleria ed Empedocle, che si sono resi protagonisti in epoca storica di eruzioni di carattere esplosivo;

la stessa società per un progetto analogo, limitrofo e confinante, il d 364-CR-AX, aveva ricevuto nel novembre del 2011 "Valutazione Ambientale negativa", considerato che: "L'area oggetto di richiesta di permesso rappresenta un ambiente fragile e indispensabile alla diversità biologica ed alla produttività dell'intero Canale di Sicilia. Tale biodiversità risulta totalmente incompatibile con ogni forma di ricerca tramite prospezioni sismiche e trivellazioni" e nello specifico perché "i Banchi rappresentano un ecosistema di incredibile rilevanza ecologica per precisi motivi scientifici";

il Ministero dell'ambiente, ancora nella VIA negativa del 2011, relativa al permesso analogo, limitrofo e confinante il d 364 - CR-AX, sosteneva l'incompatibilità dell'area anche perché "lo studio geologico risulta superficiale e lacunoso in particolare non si fa alcuna menzione al fatto che l'intera zona è considerata ad alta pericolosità sismica con la presenza di vulcani ancora attivi. Tale sismicità genera fattori di rischio inconciliabili con le attività estrattive petrolifere";

nel sito del Ministero dello sviluppo economico non è più possibile accedere da tempo alle sezioni istanze per il conferimento dei permessi di ricerca e istanze per il conferimento dei permessi di coltivazione, rendendo disagevole o impossibile verificare le informazioni sul rilascio delle relative autorizzazioni. La sospensione del servizio secondo comunicazione dello stesso Ministero è dovuta a non meglio identificati "problemi di sicurezza informatica";

la Audax è anche titolare di un permesso di coltivazione, il GR 15 PU, che si sviluppa attorno a Pantelleria, il cui programma dei lavori si sarebbe dovuto concludere ben 10 anni fa. Per tale permesso è stata decretata la sospensione del decorso temporale, a far data dal 2 luglio 2008, a causa "della difficoltà di reperire nell'area mediterranea idoneo impianto di perforazione a posizionamento dinamico, capace di operare in acque profonde quali risultano quelle in cui ricade il prospetto "Sambuca" individuato". La sospensione del decorso temporale, con sospensione del pagamento del canone è stata di fatto concessa dal Ministero dello sviluppo economico senza

limiti di tempo, poiché il decreto che avrebbe dovuto fissare il termine della sospensione non è mai stato emanato;

la Audax, quindi, sta beneficiando da più di 10 anni di un trattamento di favore incomprensibile da parte del Ministero per la sua incapacità a completare i programmi dei lavori concordati,

si chiede di sapere:

se, nelle more di una necessaria e urgente riforma del quadro normativo relativo al rilascio dei permessi di prospezione, di ricerca e di coltivazione, si intenda varare con la massima urgenza una moratoria al rilascio di nuove istanze in tutti i mari italiani e, per il caso particolare del permesso della Audax, quale sia l'effettivo stato delle autorizzazioni del progetto;

se lo stato delle autorizzazioni del progetto sia compatibile con le dichiarazioni agli investitori fatte dalla società proponente;

se, date le riconosciute e certificate dal Ministero insufficienti capacità economiche e finanziarie della ADX, il precedente della valutazione ambientale relativa alla istanza d 364- CR-AX, in cui la società ha presentato uno studio con valutazioni "superficiali e lacunose", l'incapacità relativa al permesso di coltivazione GR 15 PU di far fronte agli impegni presi con lo Stato Italiano, non ci siano gli estremi per il rigetto o la revoca delle istanze e dei permessi di ricerca e coltivazione attualmente di sua titolarità;

quali siano le motivazioni che hanno portato il Ministero dello sviluppo economico a concedere una sospensione del decorso temporale della coltivazione *ad libitum*, con contestuale sospensione dei canoni concessori, che si protrae da più di 10 anni;

se non si intendano ripristinare al più presto le sezioni oscurate sul sito del Ministero dello sviluppo economico con la lista delle istanze di ricerca e coltivazione, rendendo pubblici i motivi dell'oscuramento.

(4-00888)

(20 novembre 2018)

RISPOSTA. - Si chiedono informazioni sui progetti di ricerca per idrocarburi che la società "Audax energy Ltd" intende svolgere in un'area ricompresa nel canale di Sicilia. In relazione a quanto richiesto, si precisa che l'area è effettivamente interessata da una domanda di permesso di ricerca presentata dalla società Audax energy, contraddistinta con la sigla

"d.363CR-AX", non già da un permesso di ricerca; allo stato attuale, dunque, la società non ha titolo alla realizzazione del programma dei lavori.

Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", il permesso di ricerca può essere accordato a soggetti richiedenti che dispongano di capacità tecniche, economiche ed organizzative e di requisiti di ordine generale adeguati all'esecuzione e realizzazione dei programmi presentati. L'emanazione del decreto di conferimento resta pertanto subordinata al completamento di uno specifico *iter* istruttorio che comporta la valutazione del richiedente in ordine al possesso di adeguata capacità tecnica ed economica da parte della competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico UNMIG.

Con nota 3 gennaio 2018, la Direzione generale UNMIG ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza. Con successiva nota dell'11 gennaio 2018, il Ministero ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando alla società la facoltà di presentare le sue osservazioni. In ordine alla documentazione prodotta dalla società Audax, è stato confermato il parere espresso a gennaio 2018. Solo dopo il parere negativo, la società ha rappresentato di poter rafforzare le proprie capacità tecniche ed economiche con l'apporto di un nuovo investitore; ma anche questa soluzione rimane condizionata dall'ottenimento del titolo minerario.

Si specifica inoltre che le attività previste in un permesso di ricerca di idrocarburi sono sottoposte all'esame del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui è demandata la relativa verifica di compatibilità ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". L'esito della valutazione ambientale ha valore vincolante per ogni attività del Ministero dello sviluppo economico, sia ai fini del successivo conferimento dei titoli minerari, sia ai fini della concreta esecuzione delle attività previste nel programma dei lavori.

Ad oggi, non è stato emanato alcun decreto di conferimento del permesso alla società, la quale dunque non può procedere all'esecuzione di indagini sismiche, né alla perforazione di pozzi. In particolare, la perforazione del pozzo esplorativo deve essere autorizzata dall'ufficio territoriale UNMIG competente a seguito di un procedimento al quale partecipa il Ministero dell'ambiente assieme ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Le attività di perforazione potranno essere effettuate solo dopo il conferimento

del titolo e previa ulteriore valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente.

Durante il corso di tale *iter* procedurale, è intervenuto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", cosiddetto decreto semplificazioni. Il suo art. 11-ter, introdotto con legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, prevede l'approvazione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore, del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). È uno strumento normativo che definisce il quadro di riferimento, condiviso con le Regioni, le Province e gli enti locali, per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il piano intende valorizzare la sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree, annullare gli impatti derivanti dalle attività *upstream* e accompagnare il processo di decarbonizzazione. L'adozione del piano semplifica, inoltre, l'individuazione delle aree idonee per lo svolgimento delle attività da parte degli operatori.

Il primo tavolo tecnico tra i Ministeri dello sviluppo economico e quello dell'ambiente per la predisposizione del piano si è tenuto il 28 febbraio 2019 presso questo Ministero. Nelle more dell'adozione del piano, sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. Sono altresì sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, con conseguente interruzione delle attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

I titoli minerari sospesi riprenderanno efficacia, dopo l'adozione del piano, nelle aree in cui tali operazioni risulteranno compatibili con le previsioni del piano stesso. Nelle aree che saranno invece ritenute non compatibili, questo Ministero provvederà a rigettare le istanze, sia per nuovi i permessi, sia per le nuove concessioni di coltivazione non ancora rilasciate, e revocherà, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili, le concessioni manterranno la loro efficacia fino alla scadenza e non saranno prorogate.

Nel piano si terrà conto di tutte le caratteristiche territoriali, sociali, industriali, urbanistiche, morfologiche, dell'impatto sull'ecosistema delle rotte marittime e indicherà tempi e modi di dismissione e ripristino degli impianti che hanno cessato la loro attività. Il piano sarà adottato previa valutazione ambientale strategica VAS e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata.

Qualora il piano non dovesse essere adottato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della norma, le sospensioni introdotte dalla stessa cesserebbero.

Con riferimento alla specifica richiesta sul protrarsi della sospensione del decorso temporale della coltivazione *ad libitum* del permesso di ricerca "G.R15.PU" della società Audax, si rappresenta che la sospensione, accordata ai sensi dell'art. 6, comma 10, della citata legge n. 9 del 1991 è stata concessa e rinnovata per lungo periodo anche in ragione del susseguirsi, a partire dal 2010, delle normative di tutela ambientale consistenti nel divieto di attività entro le 12 miglia. Infatti, successivamente al rilascio del titolo minerario di ricerca, sono state apportate successive modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 fino al suo recente consolidamento, modifiche che hanno imposto divieti per le attività di ricerca e coltivazione nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, fatta salva l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati. Poiché l'area interessata dal permesso ricadeva all'interno delle zone interdette, la competente Direzione generale di questo Ministero ha informato la società che nell'area del permesso non avrebbero potuto essere realizzate future attività concrete, sia per effetto dell'attuale sospensione del decorso temporale, sia per effetto del citato disposto normativo in materia ambientale. Non si sarebbe potuta rilasciare alcuna concessione di coltivazione finalizzata allo sviluppo di eventuali giacimenti scoperti. La società è stata pertanto invitata a fornire informazioni aggiornate in merito alle attività programmate ed eventualmente eseguibili nel permesso, nonché alle azioni poste in essere, anche a seguito delle disposizioni in materia ambientale, con particolare riferimento ai divieti ambientali intervenuti. In conseguenza di tale situazione, in data 29 gennaio 2019 la società ha rinunciato al permesso. Gli uffici competenti provvederanno all'emanazione del provvedimento di accettazione della relativa rinuncia.

Si lamenta infine l'inaccessibilità delle sezioni del sito istituzionale Ministero dedicate al conferimento dei permessi di ricerca e coltivazione e si chiede che esse vengano ripristinate al più presto. Al riguardo, si riferisce che è *online* la nuova versione del sito della Direzione generale UNMIG, realizzata per adeguare il servizio agli *standard* di sicurezza del Ministero, in quanto il sito precedente era stato più volte oggetto di attacco informatico.

Al fine di assicurare la massima sicurezza delle infrastrutture di rete, si è scelto di procedere con un aggiornamento in "due fasi", garantendo, comunque, la continuità del servizio di pubblicazione di tutti i dati previsti per legge. Con "la fase uno", conclusasi il 4 gennaio 2019, sono stati pubblicati tutti i contenuti statici, mentre i contenuti dinamici, collegati a *database*, che nel sito precedente erano consultabili in modalità interattiva con elenchi e schede di dettaglio, sono stati resi disponibili in formato CSV

(*open data* livello 2) per il *download* e successiva consultazione ed elaborazione *offline* (ad esempio tramite Excel).

Si evidenzia che non c'è stato nessun tipo di oscuramento dei dati, in quanto con la fase uno tutti i dati sono stati comunque pubblicati, anche se con modalità di fruizione diverse da quelle della precedente versione, rimandando alla successiva "fase due" la realizzazione di uno strumento di consultazione più agile e versatile. Per quest'ultima fase, è stata infatti adottata una soluzione basata su tecnologia WebGIS utilizzando il servizio ArcGIS *online* di Esri (strumento già utilizzato dall'ufficio cartografico dell'UNMIG), e sulla pubblicazione dei dati in formato XML e KML (*open data* livello 4).

La fase due si è conclusa il 12 aprile 2019, con la pubblicazione del sistema informativo WebGIS della Direzione generale UNMIG contenente i dati riguardanti le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le attività di stoccaggio del gas naturale. I dati sono geolocalizzati e presentati con visualizzazione WebGIS di facile ed intuitiva consultazione, tramite l'utilizzo di una piattaforma *software* tra le più avanzate disponibili su scala mondiale. In particolare, sono pubblicati i dati su livelli (*layer*) sovrapponibili, per consentire una lettura visiva integrata anche a scala territoriale.

Specificamente, sono resi disponibili: permessi di ricerca di idrocarburi; concessioni di coltivazione di idrocarburi; istanze per il conferimento di nuovi permessi di ricerca; istanze per il conferimento di nuove concessioni di coltivazione; centrali di raccolta e trattamento; piattaforme marine; schemi di collegamento tra piattaforme marine e tra piattaforme e centrali; limite delle 12 miglia dalle coste e dalle aree marine protette; limiti delle zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi; concessioni di stoccaggio di gas naturale; istanze per il conferimento di nuove concessioni di stoccaggio; centrali di stoccaggio.

A ogni livello (*layer*) è associato un vasto *set* di dati consultabile tramite la selezione grafica degli oggetti (ad esempio il poligono corrispondente all'area di un titolo minerario o la linea di una zona marina oppure il simbolo grafico identificante una centrale o una piattaforma).

I dati così presentati corrispondono alle schede di dettaglio degli elenchi proposti nella precedente versione del sito *web* dell'UNMIG.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
CRIPPA

(10 luglio 2019)